CAMERA DEI DEPUTATI N. 6015

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 3 ottobre 1991 (v. Stampato Senato n. 2942)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

—

Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 ottobre 1991

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla *Global Environment Facility*, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un *Ozone Trust Fund* (OTF) e da un *Global Environment Trust Fund* (GET).

2. Il contributo al *Ozone Trust Fund* (OTF) è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.

3. Il contributo al *Global Environment Trust Fund* (GET) è stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualità di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 38 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.